

INDICE

ART 1. Ambito di applicazione.....	1
ART 2. Definizioni.....	2
ART 3. Distanze delle piante e dei manufatti dai fossi.....	4
ART 4. Divieti, autorizzazioni e prescrizioni.....	5
ART 5. Manutenzione ed esercizio.....	9
ART 6. Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi....	10
ART 7. Servitù di scolo.....	10
ART 8. Potestà comunali.....	11
ART 9. Fossi insufficienti.....	11
ART 10. Sbarramenti irrigui provvisori.....	12
ART 11. Interventi di trasformazione urbanistica.....	12
ART 12. Tutela e gestione del paesaggio rurale.....	15
ART 13. Violazioni ed ammende.....	15
ART 14. Esecuzione forzata.....	15
ART 15. Entrata in vigore.....	16

ART 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce gli obblighi di soggetti, pubblici e privati, in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque, di qualsiasi origine, per evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, tutelare gli immobili di proprietà, e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete minore è stata suddivisa nelle tipologie di opere di cui al seguente elenco:

di tipo lineare:

- scoline;
- fossi;
- capofossi.

di tipo puntuale:

- manufatto regolatore;
- botte a sifone;
- pompa;
- immissione;
- sollevamento;
- sifone di derivazione;
- chiavica di derivazione;
- attraversamento;
- briglie o soglie.

3. Il presente regolamento non norma, invece, gli interventi afferenti al Demanio Idrico, come definito e suddiviso dal dipartimento Difesa del Suolo della Regione Veneto in:

- **rete idrografica in capo alla Regione;**
- **rete idrografica in capo ai Consorzi di Bonifica.**

ART 2. DEFINIZIONI

Si premette che restano valide le disposizioni di legge derivanti dal codice civile, ed in particolare l'**art. 913. Scolo delle acque:**

"Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio."

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le definizioni sotto riportate.

1. **"rete demanio idrico"** sistema dei corsi d'acqua di pertinenza della Regione Veneto e del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta.
2. **"rete idrografica minore"** sistema di raccolta e deflusso di acque di qualsiasi origine non facente parte della rete demanio idrico, come definita al precedente comma 1.
3. **"scoline"** cavi a sezione variabile, funzionali alla baulatura dei campi e destinati alla raccolta ed al convogliamento nei fossi dell'acqua eccedente la capacità di assorbimento del suolo. Le caratteristiche geometriche e l'orientamento delle scoline possono variare in relazione al tipo di coltura agricola in atto.
4. **"fossi"** cavi con funzione di raccolta e scorrimento di acque di qualsiasi origine, meteoriche, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno asciutti, che circondano o delimitano terreni a qualsiasi destinazione e proprietà o che si sviluppano in fregio a sedi stradali di qualsiasi genere, aree urbanizzate e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo ed invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
5. **"capofossi"** fossi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino afferente.
6. **"tombinamento"** parziale copertura di scolina, fosso o capofosso con tubazioni a sezione circolare, rettangolare o quadrata, di qualsiasi materiale e lunghezza, che garantisce la continuità di deflusso idrico.
7. **"cielo aperto"** caratteristica associata a scoline fossi e capofossi a sezione aperta.
8. **"ciglio"** punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
9. **"piede arginale"** punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.

10. "**ponte**" parziale copertura di fosso o capofosso con manufatti idraulici, di qualsiasi natura e materiale, di larghezza conforme a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, o eventualmente autorizzato, che garantisce la continuità di deflusso idrico e consente l'attraversamento da ciglio a ciglio.
11. "**alveo**" porzione di sezione trasversale di un corso d'acqua interessato dal flusso idrico, costituita dai seguenti elementi: **fondo** (parte idealmente orizzontale), **sponde** (parti inclinate).

ART 3. DISTANZE DELLE PIANTE E DEI MANUFATTI DAI FOSSI

Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione alla piantumazione di essenze arboree ed arbustive in fregio a corpi idrici di proprietà privata.

Al fine di impedire il restringimento, o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque di fossi e capofossi, come definiti al precedente ART. 2, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere in corrispondenza dei cigli ed all'interno dell'alveo, così come definiti al precedente ART. 2, rispettivamente commi 8. e 11.

Per la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in prossimità di fossi e capofossi, così come definiti al precedente ART. 2 e fatte salve le distanze dai confini di proprietà, prescritte dall'art. 892 C.C., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di m 0,60.

Alberature e siepi esistenti che risultassero a distanze inferiori rispetto a quelle fissate sopra, anche se in conseguenza di opere di rettifica o risezionamento, sono tollerate purché non comportino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; si precisa, tuttavia, che una volta giunte a maturità o a deperimento, le stesse potranno essere sostituite solo nel rispetto delle distanze fissate sopra.

Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete idrografica minore, come definita al precedente ART. 2, comma 2., devono possedere caratteristiche tali da garantirne la funzionalità e la possibilità di effettuare agevolmente e con l'impiego di mezzi d'opera ordinari, i necessari interventi di manutenzione periodica.

Manufatti fissi, di qualsiasi natura e materiale, non potranno essere realizzati ad una distanza inferiore a m 4,00 dal ciglio, come definito al precedente ART. 2, comma 8, ciò al fine di consentire l'operatività dei mezzi d'opera per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Distanze inferiori potranno essere autorizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture agevolmente amovibili (ad es. recinzioni in rete metallica, gazebo, tettoie ecc.).

Al proprietario/i di tali strutture compete l'obbligo, su semplice richiesta del soggetto manutentore, di procedere alla loro rimozione a propria totale cura e spese. In caso di inadempienze verrà applicato quanto previsto dall'art.14 "Esecuzione forzata", del presente regolamento.

ART 4. DIVIETI, AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI

Nei fossi e capofossi, come definiti al precedente ART. 2, commi 4 e 5 dovranno essere applicate le disposizioni prescritte nell'articolo 49 comma 1 delle Norme Tecniche del PAT, oltre alle presenti sotto riportate:

1. è vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano o alterino il regolare deflusso delle acque;
2. è vietato ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erba, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
3. in linea generale è vietato immettere scarichi di acque diverse da quelle meteoriche di dilavamento. Lo scarico delle acque reflue industriali oppure delle acque reflue assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale è ammesso, purché l'utenza non sia servita dal sistema fognario comunale che ne renda possibile l'allacciamento.
 - a. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche su suolo o in corpo idrico superficiale, come definite dall'art. 34, comma 1, del Piano di Tutela delle Acque (PTA) e s.m.i, dovrà essere regolarmente autorizzato dal Comune, previa istanza di autorizzazione che dovrà contenere almeno:
 - domanda di autorizzazione;
 - relazione tecnica che dovrà evidenziare, in particolare, il calcolo del numero di abitanti equivalenti, e di conseguenza il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento e di quello di smaltimento dei reflui domestici;
 - relazione geologica ed idrogeologica che dovrà evidenziare, in particolare, la compatibilità del terreno con il sistema di smaltimento previsto e le eventuali prestazioni;
 - planimetria di progetto, in doppia copia, con evidenziate le opere di scarico e contenente: la posizione, il dimensionamento e lo schema tecnico di tutte le opere che costituiscono il sistema di trattamento e/o dispersione delle acque reflue (bacino Imhoff, tubazioni di sub-irrigazione, impianto di fitodepurazione, ecc.), e di tutte le altre opere presenti (pozzetti di ispezione, pozzetti degrassatori, ecc.).
 - copia di eventuale parere preventivo, e nulla osta dell'autorità idraulica competente (Consorzio di bonifica o Genio Civile), e del proprietario del corpo recettore (rif. art. 22, comma 17, del P.T.A.);
 - "programma delle verifiche di funzionalità" da effettuare su tutto l'impianto per l'intera sua durata di esercizio. Tale programma dovrà riportare, anche sinteticamente, i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione, compresa la loro frequenza, da effettuare periodicamente sulle varie componenti dell'impianto stesso (pozzetti, tubazioni, ecc.), per tutta la durata dell'impianto.

- b. Lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale oppure su suolo dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Vicenza, attraverso specifica istanza di autorizzazione.
4. lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Vicenza attraverso specifica istanza, per le casistiche riconducibili all'art. 39, comma 1 e art. 39, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
5. il recapito delle acque meteoriche di dilavamento dovrà acquisire nulla osta idraulico per la consegna a corpo idrico ricettore, secondo le casistiche del Piano di Tutela delle Acque sotto riportate:
- a. art. 39 comma 5 P.T.A.
- b. art. 39 comma 3 P.T.A per l'aliquota di seconda pioggia delle acque meteoriche di dilavamento;
6. sono vietate piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque. Eventuali inerbimenti con specie erbacee per fini naturalistici, potranno essere effettuati qualora non pregiudichino l'efficienza idraulica del corpo idrico secondo le indicazioni delle migliori pratiche.
7. è vietato eliminare o ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi;
8. è ammessa la realizzazione di **ponti** per l'accesso ai fondi o alle abitazioni, solo nei casi di documentate esigenze o nel caso di unico accesso al lotto, anche se determinato da frazionamenti, cessioni di proprietà, successioni ecc., purché non determinino riduzioni della sezione utile di deflusso;
9. non è ammessa la realizzazione di **tombinamenti**, fatte salve riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità, o qualora venga dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, purché, comunque, non determinino riduzioni della sezione utile di deflusso. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che certifichi la conservazione del volume d'invaso e le caratteristiche di deflusso della portata idrica, nelle condizioni di massima piena, non inferiori a quelle preesistenti il tombinamento richiesto.
10. L'esecuzione dei **tombinamenti** deve essere realizzata con:
- tubazioni in calcestruzzo a sezione circolare, a base piana e giunto a bicchiere, di diametro interno fino a cm 120;

- per diametri superiori a cm 120, preformati in calcestruzzo a sezione rettangolare o quadrata che dovranno essere accompagnati da certificazione in ordine all'idoneità statica rispetto alle sollecitazioni previste nelle condizioni di utilizzo.

11. La realizzazione di **ponti e tombinamenti** è subordinata:
 - all'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo da parte del Comune;
 - al parere favorevole, in ordine alla compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta;
 - all'autorizzazione/concessione del proprietario della strada, qualora dovuta e se diverso dal Comune.

12. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune, e fatte salve indicazioni diverse, deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti e sottoscritti da tecnico abilitato:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze fino alla confluenza del fossato nel ricettore demaniale più vicino;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - stato di progetto;
 - relazione idraulica.

13. La realizzazione di ponti e tombinamenti in difformità, o in assenza delle prescritte autorizzazioni/concessioni è soggetta alle disposizioni regionali in materia edilizia;

14. La manutenzione e la conservazione di ponti e tombinamenti realizzati a servizio di fondi privati è a totale carico, cura e spese dei proprietari o dei diretti beneficiari, anche se insistono su affossature pubbliche.

15. La costruzione e manutenzione di ponti su qualsiasi elemento della rete idrografica minore come definita all'ART. 2, comma 2, a margine di strade pubbliche o di uso pubblico, anche nel caso in cui gli stessi elementi siano di proprietà pubblica, deve avvenire da parte dei proprietari dei fondi serviti da tali strutture. La loro costruzione va effettuata senza impedire il normale deflusso delle acque e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o gestore del corso d'acqua. Il parere tecnico sull'opera in ordine alla compatibilità idraulica va richiesto al Consorzio di Bonifica competente territorialmente, e se del caso all'Unità Regionale competente.

16. Nei fondi confinanti con fossi, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
1. m. 2,00 (metri due) dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);
 2. non inferiore a m 1,00 (metri uno) dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto 1) e delle strade private.
- Le fasce di rispetto indicate ai punti 1) e 2) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti, nel rispetto delle distanze previste al precedente ART. 3.
- E' vietato utilizzare prodotti chimici diserbanti nell'alveo dei fossi e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00 - 2,00 metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punti 1) e 2) del presente comma.
17. Su prescrizione del Genio Civile vige *"l'obbligo di assoggettare e sanare (nel caso non lo siano) eventuali scarichi, opere di convogliamento o derivazioni d'acqua che cadano nella fascia di rispetto idraulico dei corsi d'acqua demaniali, per i primi ai sensi del R.D. n.523/1904 e s.m.i. e del R.D. 368/1904 e s.m.i. a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso l'Ente competente, mentre per le ultime ai sensi del R.D. n. 1775/1934 e s.m.i."* all'Unità Regionale competente (Genio Civile).

ART 5. MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

Per i fossi in fregio alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, nonché per la rete meteorica di cui il Comune sia gestore esclusivo, lo stesso Comune:

- provvede ad individuare gli interventi idonei a garantirne la funzionalità (espurgo, risezionamento, ecc);
- definisce le relative competenze ed il programma di esecuzione degli stessi;
- provvede, compatibilmente con le risorse disponibili, e previa comunicazione ai frontisti, all'esecuzione dei lavori per la parte affacciata alla proprietà pubblica.

La manutenzione, la funzionalità e l'esercizio dei fossi privati e di qualsiasi altra proprietà diversa dal Comune, è a carico dei proprietari frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza.

Ai proprietari è fatto obbligo di realizzare le opere minori di interesse particolare, per i propri fondi o comuni a più fondi, e di effettuare i relativi interventi di manutenzione, il tutto ai fini di:

- garantire la continuità di scolo delle acque;
- garantire ed integrare la funzionalità delle opere irrigue.

Il Comune riterrà i proprietari e/o utilizzatori dei terreni (affittuari, comodatari, detentori di fatto, conduttori, ecc), solidamente obbligati a:

1. mantenere accuratamente spurgati i fossi che delimitano e o dividono le rispettive proprietà, comprese le luci dei ponticelli e le sezioni di sbocco nei recettori;
2. aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
3. provvedere, almeno due volte l'anno, allo sfalcio dell'erba dall'alveo, come definito al precedente ART. 2, comma 11;
4. mantenere accuratamente spurgate chiaviche e paratoie;
5. rimuovere, subito dopo eventi atmosferici, o di qualsiasi altra natura, alberi, tronchi e rami provenienti dalle piantagioni delle rispettive proprietà, esistenti in fregio a fossi, canali e strade consortili o capezzagne di accesso ai fondi;
6. provvedere al taglio di rami delle essenze arboree o delle siepi vive, esistenti nei rispettivi fondi, in fregio ai corsi d'acqua, viabilità consortile, o capezzagne di accesso ai fondi e che causano difficoltà di servizio o di transito;
7. mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombinamenti, griglie, e tutte le opere d'arte, d'uso particolare e privato, a servizio di uno o più fondi e provvedere alla loro pulizia e manutenzione al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. garantire, al personale del Consorzio e del Genio Civile, libero accesso e transito sulle sponde dei fossi;

9. provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'integrità di scoli, condotte e aree private prossime ai corsi d'acqua demaniali; nel particolare, per le aree private interessanti la fascia dei 4 metri dal piede arginale o dal ciglio delle sponde, le scarpate o parti arginali di sommità o verso alveo, si provveda allo sfalcio annuale (almeno 2 volte) ed al taglio delle piante in modo da rendere più veloci ed efficaci le attività di manutenzione e controllo da parte del consorzio e dell'Unità Regionale competente (Genio Civile).

ART 6. COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI FOSSI

1. La realizzazione di nuovi fossi, nonché la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, è subordinata all'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo da parte del Comune, acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica o dell'Unità Regionale competente.
2. L'apertura di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo scritto tra le Parti è subordinata al rispetto dei seguenti parametri:
- a) **distanza dal confine** non inferiore alla profondità dell'opera;
- b) **la distanza** si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina che, se non costituita da strutture di sostegno, deve risultare a scarpa naturale, sulla base dell'angolo d'attrito proprio del terreno in sito.
3. Per l'apertura di nuovi fossi in fregio a strade interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
4. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di m 3,00 (metri tre) (c.f.r. codice della strada: art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i.).

ART 7. SERVITÙ DI SCOLO

1. I proprietari o gestori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedirne, in alcun modo, il libero deflusso, né possono chiudere od ostruire scoline, fossi e capofossi a ciò destinati, secondo lo spirito normativo art 913 C.C., riportato nelle definizioni.
2. Scoline, fossi e capofossi privati soggetti a servitù di scolo, anche se prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere sempre mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori in modo da garantire che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e senza danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Quando necessario, i loro proprietari o gestori devono provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri da depositi ed ostruzioni che impediscano o riducano il deflusso delle acque; tale obbligo va adempiuto in concorso con i proprietari dei fondi dominanti e/o secondo la normativa vigente in materia di servitù di scolo.

ART 8. POTESTÀ COMUNALI

1. Qualora, per l'esecuzione delle manutenzioni di propria competenza, il Comune necessiti di transitare o attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a consentire il passaggio dei mezzi per l'esecuzione dei lavori, nella misura strettamente necessaria e, qualora possibile, nel rispetto dei cicli di coltivazione dei terreni, fermo restando il fine prioritario della sicurezza idraulica.

2. Per fossi e capofossi che hanno rilevanza dal punto di vista ambientale e naturalistico (corridoi ecologici, biotopi ecc), il Comune avrà facoltà di indicare, tramite specifiche ordinanze, modalità e periodi temporali di attuazione degli interventi.

3. Il Comune classifica i fossi ed i capofossi di rilevanza ambientale e naturalistica.

ART 9. FOSSI INSUFFICIENTI

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di eventi meteorici, o su specifica segnalazione, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi che evidenziassero stress idrici o fenomeni di esondazione.

2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fosso stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

3. Per i fossi in fregio alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, nonché per la rete meteorica di cui il Comune sia gestore esclusivo, lo stesso Comune:

- provvede ad individuare gli interventi idonei a garantirne la funzionalità (espurgo, risezionamento, ecc);
- definisce le relative competenze ed il programma di esecuzione degli stessi;
- provvede, compatibilmente con le risorse disponibili, e previa comunicazione ai frontisti, all'esecuzione dei lavori.

4. L'approvazione, da parte del Comune, degli interventi (riconosciuti di competenza comunale) di cui al precedente comma 3., costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Qualora l'insufficienza derivasse dalla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti ART. 3, 4, 5 e 6, il Dirigente competente emette ordinanza nei confronti dell'Inadempiente con l'obbligo di effettuare gli interventi di propria pertinenza, pena l'esecuzione d'ufficio, l'addebito degli oneri sostenuti, l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento e, qualora ricorrano gli estremi, il deferimento all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del C.P.

ART 10. SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

1. Fatto salvo l'obbligo di avvisare la Provincia nel caso in cui venga posto in asciutta un corso d'acqua, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. n. 19/1998, in deroga a quanto previsto al precedente ART. 4 comma 1., nei fossi privati sono autorizzati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso, purché preventivamente comunicati per iscritto ai competenti Uffici Comunale e Consortile, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato il blocco completo dell'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un deflusso minimo, anche nel corso della realizzazione degli sbarramenti stessi e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo vitale agli appezzamenti più bassi;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo siano prontamente rimossi da chi li ha posizionati;
- sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi meteorici intensi.

Nel caso sia prevista la realizzazione di sbarramenti che precludono in modo significativo il corso d'acqua o qualora si realizzino interventi che possono creare situazioni di pericolo per la fauna ittica, si raccomanda di contattare anche il competente Ufficio Provinciale Caccia e Pesca.

2. La comunicazione ha validità stagionale.

3. Qualora gli Uffici sopra citati rilevassero il mancato rispetto delle condizioni sopra-riportate potranno ordinare l'immediata rimozione degli stessi sbarramenti irrigui provvisori.

4. Rimane a carico del titolare della comunicazione relativa allo sbarramento, il risarcimento del danno causato dall'eventuale moria di fauna ittica.

ART 11. INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

1. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, anche se di dimensioni trascurabili, compresi quelli di trasformazione urbanistica, dovranno avere come obiettivi la minimizzazione, la mitigazione e la compensazione dell'impatto idraulico, derivante dall'impermeabilizzazione del suolo in conseguenza di tali trasformazioni, tramite l'attuazione di interventi di compensazione finalizzati alla laminazione degli incrementi dell'apporto "meteorico".

Tali interventi, nel rispetto del principio dell'"invarianza idraulica", dovranno essere adeguatamente dimensionati in modo da consentire l'accumulo temporaneo e lo smaltimento degli incrementi di volume idrico derivanti dalle trasformazioni urbanistiche.

Nel caso si dovessero riscontrare insufficienze, di cui all'art. 9, od aree a criticità idraulica, lo strumento urbanistico potrà prevedere anche per interventi urbanistici minori, ovvero inferiori a 0,1 ettari, l'imposizione di minimi manufatti di mitigazione idraulica (ex: pozzi disperdenti con dimensioni minime fissate, condotte di sezione minima definita, comunque superiore allo standard

locale), per la raccolta ed il drenaggio delle acque meteoriche.

2. Per i parametri di calcolo da adottare nella progettazione delle opere di mitigazione delle aree soggette a trasformazione urbanistica si farà riferimento al P.A.T. vigente, e, in particolare, a:

Norme Tecniche art 49;

Si riporta una sintesi delle Norme Tecniche in relazione alle prescrizioni riguardanti la caratterizzazione idrologica

"La metodologia operativa ha pertanto previsto:

- *l'elaborazione dei dati di precipitazione massima relativi alla stazione pluviometrica di Cologna Veneta;*
- *la determinazione delle portate da smaltire in funzione di precipitazioni con tempo di ritorno pari a 50 anni;*
- *l'indicazione delle volumetrie d'invaso da realizzare nelle diverse aree a seconda delle loro caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche ed alcune indicazioni in merito alle tipologie*

delle opere di laminazione realizzabili ed alle indicazioni degli studi relativi a condizioni di pericolosità idraulica".

3. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, anche se di dimensioni trascurabili, compresi quelli di trasformazione urbanistica, che comportino incrementi dell'apporto "meteorico", potranno essere soggetti:

- all'ottenimento dello specifico titolo autorizzativo da parte del Comune;
- al parere favorevole, in ordine alla compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta;
- all'autorizzazione\concessione allo scarico in collettori fognari, aree a verde o fossi stradali, nel caso di nuovi edifici o ampliamento degli stessi, rilasciata rispettivamente dal gestore, dal proprietario delle aree, o dal proprietario della strada, qualora dovuta e se diverso dal Comune.

4. Per le nuove lottizzazioni, ai fini del rispetto del principio dell'"invarianza idraulica", le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione degli eventi di piena. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di superfici idonee a favorire l'infiltrazione dell'acqua solamente come misura complementare in aree non a rischio di inquinamento della falda. Il dimensionamento dell'opera dovrà essere supportato da uno specifico studio geologico con prove in sito con particolare riguardo a:

- permeabilità del terreno;
- presenza, profondità ed oscillazioni annue della falda;
- eventuale presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico;
- acclività del terreno in corrispondenza dell'area di studio;
- stabilità del pendio in corrispondenza dell'area di studio.

Nel caso le prove sperimentali permettano di ritenere attuabile il sistema di filtrazione si avrà facoltà di richiedere ulteriori e specifiche valutazioni tecniche.

5. Per le nuove lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico e/o recapito differito nel tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti. **La relativa portata specifica non potrà superare di norma il valore di 5 l/s per ettaro, a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:**

- criticità idraulica propria dell'area;
- capacità di portata del reticolo idraulico;
- presenza di manufatti idraulici particolari;
- tipologia del terreno;
- livello di falda in fase umida;
- morfologia dell'area.

6. Nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche non potranno essere considerati quelli delle eventuali "vasche di prima pioggia".

7. Le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno essere vincolate in modo che ne sia sancita l'assoluta inedificabilità e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale).

8. Tutte le opere di mitigazione dovranno essere adeguatamente mantenute al fine di garantirne l'efficienza in relazione alle originali caratteristiche di invaso; in particolare, le condotte di immissione e scarico dovranno essere poste a quote utili a garantire l'accumulo del volume di calcolo ed essere opportunamente protette.

9. Gli oneri e le spese di manutenzione delle opere di mitigazione sono a totale carico del Proprietario/Concessionario.

10. Dopo il perfezionamento dell'acquisizione al demanio comunale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli oneri di manutenzione delle opere di mitigazione di competenza dell'Amministrazione comunale saranno limitati a:

- **manufatto a bocca tarata** posto nella sezione di valle delle aree di invaso;
- **collettore di scarico**, dalla bocca tarata fino all'immissione nel corpo recettore, compresi i relativi manufatti di ispezione e l'eventuale sistema di non ritorno posto in corrispondenza della sezione di scarico finale.

11. Negli invasi a cielo aperto non sono ammessi depositi di materiali;

12. Si dovrà garantire la continuità delle vie di deflusso, tra monte e valle, delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline/fossi laterali ed opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

ART 12. TUTELA E GESTIONE DEL PAESAGGIO RURALE

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di realizzare opere di consolidamento delle sponde con strutture in calcestruzzo o barriere metalliche;
- è obbligatorio l'impiego di palificate in castagno o robinia utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica; è possibile anche la realizzazione di terra armate (previa approvazione specifica dell'intervento);
- dovrà essere posta particolare attenzione nella salvaguardia delle specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
- nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso dell'acqua, lo stesso dovrà essere eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
- le siepi ed i filari tagliati dovranno essere ripristinati nella stessa quantità e qualità, nel rispetto delle distanze prescritte al precedente ART. 3;
- il risezionamento dei fossi dovrà avvenire secondo le buone pratiche agricole in modo da consentire la ricolonizzazione del corso d'acqua da parte della vegetazione spontanea.

ART 13. VIOLAZIONI ED AMMENDE

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale, dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con una sanzione di € 400,00.

ART 14. ESECUZIONE FORZOSA

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.

2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi con oneri a totale carico degli interessati e dei beneficiari.

ART 15. ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.